


Municipal Structures in Roman Spain and Roman Italy

A Comparison



Proceedings of the Colloquium

Vienna, 3rd July 2018

edited by

Federico Russo

Wiener Beiträge zur Alten Geschichte online (WBAGon) 3
(wbagon.univie.ac.at)

Wien 2020

Impressum

Wiener Beiträge zur Alten Geschichte online (WBAGon) 3

wbagon.univie.ac.at

Herausgegeben von

TYCHE – Verein zur Förderung der Alten Geschichte in Österreich
c/o Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik
Universität Wien
Universitätsring 1, 1010 Wien, Österreich

Vertreten durch

Federico Russo

Redaktion

Franziska Beutler

Zuschriften und Manuskripte erbeten an

franziska.beutler@univie.ac.at
Richtlinien unter wbagon.univie.ac.at

Titelbild: ILS 5627

<https://pixabay.com/it/photos/pompei-latina-romano-incisione-3677352/>

ISSN 2664-1100

Wien 2020

This article should be cited as:

Francesco Reali, Incolae libertini a *Carthago nova: le associazioni di liberti e di persone trasferite a partire da CIL II 3419*, in: F. Russo (ed.), *Municipal Structures in Roman Spain and Roman Italy. A Comparison, Proceedings of the Colloquium, Vienna, 3rd July 2018*, Wiener Beiträge zur Alten Geschichte online (WBAGon) 3, Wien 2020 (DOI: 10.25365/wbagon-2020-3-8).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
© authors 2020

TABLE OF CONTENTS

Introduzione	
Cesare Letta	
<i>Il macellum di Marruvium e il suo donatore Q. Fresidio Gallo</i>	1
Simonetta Segenni	
<i>Decreti decurionali di età augusteo-tiberiana. Governo imperiale e città dell’Italia</i>	11
Enrique Melchor Gil – Víctor A. Torres González	
<i>The Origin of the ‘Municipal’ Praefecti and the Disappearance of the Local Interreges: A Reassessment</i>	19
Juan Francisco Rodríguez Neila	
<i>Comitia municipales: el elector en su laberinto</i>	31
Federico Russo	
<i>Città come patroni? Due casi problematici dall’Iberia romana</i>	55
Estela García Fernández	
<i>El ius Latii y la legislación municipal Flavia</i>	65
Niklas Raffetseder	
<i>Ein Einblick in die laufende Dissertation „Lex coloniae – lex municipii: die römische Stadtgesetzgebung in Republik und Kaiserzeit“</i>	83
Francesco Reali	
<i>Incolae libertini a Carthago nova: le associazioni di liberti e di persone trasferite a partire da CIL II 3419</i>	87
Silvia Gazzoli	
<i>I duoviri designati nell’amministrazione locale tra Spagna ed Italia</i>	99

Introduzione

Idem ius municipi flavi Irntiani esto, quod esset, si municipi Italiae libertus esset. Questa breve citazione, tratta da un capitolo della *Lex Irnitana* che pone un preciso parallelo tra il municipio irnitano e un qualunque municipio sul suolo italico a proposito della procedura della *manumissio*, sintetizza in modo icastico l'essenza e lo spirito dell'incontro internazionale che è stato ospitato dall'Istitut für Alte Geschichte dell'Università di Vienna nel luglio 2018. In sintesi, la premessa da cui i lavori hanno preso l'avvio, e che è alla base dei contributi raccolti nelle prossime pagine, si fonda sulla considerazione che ciò che valeva per una comunità spagnola, poteva valere anche per una comunità italica, e viceversa, ad indicare una stretta vicinanza tra aree pure così distanti (e non solo dal punto di vista geografico)

La vicinanza in tema di norme, leggi, regolamenti e disposizioni varie tra i municipi (o le colonie) della Spagna romana e le comunità dell'Italia appare come fatto noto già in età antica, e come tale è stato a più riprese studiato dalla critica moderna. Naturalmente, a questi due poli se ne aggiunge un terzo, vale a dire Roma, che, con la sua produzione legislativa relativa alla gestione dell'Impero ma anche dell'*urbs* stessa, avrà senza dubbio funzionato da punto di riferimento (o modello *tout court*), più o meno diretto, per le leggi che regolavano la vita amministrativa delle comunità locali, italiche e provinciali.

Alla luce di tali richiami, espressamente denunciati dalla documentazione epigrafica a nostra disposizione, è parso tanto doveroso quanto stimolante esplorare ulteriormente alcuni aspetti delle strutture amministrative dei centri locali spagnoli e italicici per individuare ulteriori analogie e differenze tra di essi, spesso rimaste in ombra o inesplorate. Un approccio di questo tipo ha certo contribuito a migliorare la nostra conoscenza delle strutture amministrative locali e, per conseguenza, le modalità tramite cui, al momento di una fondazione coloniale o municipale, le leggi di un centro locale assumevano la loro fisionomia.

Vorrei concludere questa breve introduzione esprimendo la mia gratitudine, oltre che agli autori, agli ospiti e ai partecipanti del Convegno, all'Austrian Science Fund (FWF), che ha finanziato l'incontro entro il Progetto M-2142, e all'Istitut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik dell'Università di Vienna, che lo ha ospitato e supportato.

Desidero in particolare ringraziare, per l'imparegabile collaborazione e aiuto offerti, il Prof. F. Mitthof, il Prof. H. Taeuber, il Prof. E. Weber e la Dr. F. Beutler.

Inoltre, esprimo la mia gratitudine ai curatori di WBAGon per aver accettato la pubblicazione di questi contributi ed in particolare alla Dr. F. Beutler per averne seguito il processo editoriale con grande attenzione.

Un sentito grazie va, infine, a tutti coloro che in vario modo, con idee, suggerimenti e critiche, hanno preso parte alla stimolante discussione che ha avuto luogo in occasione dell'incontro e alla successiva fase di pubblicazione.

Federico Russo
(Università di Milano)

F R A N C E S C O R E A L I

Incolae libertini a Carthago Nova:
Le associazioni di liberti e di persone trasferite a partire da *CIL II 3419*

Nell'esposizione che segue* si rifletterà sull'iscrizione da *Carthago Nova CIL II 3419*, che pare di rilevanza limitata per via del suo carattere lacunoso, ma non è priva di incidenza sulla nostra concezione delle categorie di persone nelle comunità del mondo romano. A tale discussione conviene premettere il breve testo a noi disponibile, che probabilmente conserva la menzione dei soggetti di una dedica.

[- - -]

coloni et inco[lae]

*libertini*¹

Il problema interpretativo posto da questo documento riguarda la relazione sintattica tra *incolae* e *libertini*, su cui si è soffermato M. Koch² in un contributo del 1993 — giungendo a conclusioni avanzate in parte già da R. Portillo Martin³: *libertini* qui sarebbe attributo di *incolae*, restituendo notizia di una rara modalità di autorappresentazione dell'elemento sociale libertino. Soffermandosi poi sull'impegno dei *negotiatores* italici nell'estrazione mineraria presso *Carthago Nova*, l'autore ricorda come molti di loro dovessero risiedere temporaneamente nella città; in altri casi, la gestione delle loro attività era lasciata ai loro liberti, attestati dunque come *incolae libertini* nella *Frühphase* della colonia romana⁴, forse fondata negli anni '40 del I

* Ringrazio il dott. Federico Russo, che mi ha dato l'opportunità di contribuire agli Atti del convegno, a cui ho avuto il piacere di partecipare come uditore. Sono grato inoltre al prof. Cesare Letta e al prof. Alessandro Cristofori, per aver più volte discusso con me del documento preso in esame, dandomi importanti consigli e suggerimenti anche su altri casi che verranno considerati qui. Naturalmente, la responsabilità di quanto segue è mia.

¹ J. M. Abascal Palazón, S. F. Ramallo Asensio, *La ciudad de Carthago Nova. La documentación epigráfica*, Murcia 1997, n° 48, con descrizione del supporto, un frammento di base onoraria. Il contenuto del testo riportato fa riferimento a questa edizione. Sensibilmente diversa è la trascrizione fornita da E. Hübner in *CIL II 3419*: [- - -] / *coloni et incol[ae]* / *libertini*, diversamente da quanto l'editore riporta in merito alla più risalente lezione di Vargas Ponce: [- - -] *oni et inco[- - -] / libertin[- - -]*.

² M. Koch, *Die römische Gesellschaft von Carthago Nova nach den epigraphischen Quellen*, in: F. Heidermanns, H. Rix, E. Seebold (edd.), *Sprachen und Schriften des antiken Mittelmeerraums. Festschrift für Jürgen Untermann zum 65. Geburtstag*, Innsbruck 1993, 191–242, 209, 225 e 228.

³ R. Portillo Martin, *Incolae. Una contribución al análisis de la movilidad social en el mundo romano*, Cordova 1983, 17 e 77–78. *Libertini* è considerato qualificativo di *incolae* anche in E. Hübner, *Carthago Nova*, RE 3, 2 (1899) 1619–1626, 1625; G. Fabre, *Les affranchis et la vie municipale dans la péninsule ibérique sous le Haut-Empire romain: quelques remarques*, in: *Actes du colloque 1973 sur l'esclavage*. Besançon 2–3 mai 1973, Besançon 1976, 417–462, 423; cf. la recente menzione in J. M. Abascal Palazón, *Pedestal ecuestre para C. Laetilius M.f. en Carthago Nova (Hispania Citerior)*, Mastia 8 (2009) 103–113, 108.

⁴ Koch, *Gesellschaft* (n. 2) 225. In base alla somiglianza tra le rispettive grafie, per Koch, *Gesellschaft* (n. 2) 209 n. 86 *CIL II 3419* è riferibile allo stesso periodo di alcune dediche in onore di Tiberio, del *legatus pro praetore* P. Silio Nerva e di Giuba II: rispettivamente, *CIL II 5930*; II 3414; II 3417. Questi documenti sono trattati dallo stesso Koch, *M. Agrippa und Neukarthago Chiron* 9 (1979) 205–214, 208, con tavv. 6 e 7.

secolo a.C.⁵ Secondo Koch, tali *incolae libertini* potevano essere agenti dei *negotiatores*, o esercitare direttamente la professione, senza avere interesse a ottenere la cittadinanza locale. Parrebbe allora che questo gruppo di persone costituisse a *Carthago Nova* una specifica associazione, comparabile ad un *conventus civium Romanorum*⁶.

Desta senz'altro interesse questo modo di considerare *incolae libertini*, sia per la particolare connotazione dell'elemento libertino all'interno della categoria degli *incolae*, che per la rara attestazione di un qualificativo di *incolae* in funzione di una specifica condizione giuridica personale.

Partendo dalla considerazione del testo epigrafico, mi pare necessario notare che la lacuna testuale occorrente di seguito ad *inco/- -J* possa constare di alcuni caratteri in più di quanto si è supposto finora. Tenendo in conto il possibile allineamento simmetrico del testo dell'iscrizione rispetto a un asse centrale verticale, la possibilità che la prima linea a noi nota riportasse *coJloni et inco[lae et]* non risulterebbe necessariamente la più probabile, per quanto non escludibile; d'altra parte, l'esecuzione del testo non sembra particolarmente accurata⁷. Passando al piano concettuale, la locuzione *incolae libertini* non può essere riconosciuta senza forti riserve. Chiaramente, non si può accettare che tutti gli *incolae* presenti nella città fossero *libertini*, oppure che tutti i *libertini* vi fossero *incolae*. Né poteva trattarsi di una categoria di liberti degli *incolae*, poiché i liberti, fossero essi di un cittadino locale o di un *incola*⁸, acquisivano normalmente *origo* e *domicilium* dei loro patroni⁹; non vi era ragione che nel contesto considerato ne fossero distinti¹⁰. Direttamente conseguente alla proposta di Koch è la possibilità che soltanto gli *incolae* di condizione libertina partecipassero alla dedica insieme ai *coloni*. La presenza dei *coloni* nel loro insieme, tuttavia, impone di considerare il contesto di una dedica collettiva, nella quale difficilmente poteva figurare una sola parte di tutti gli *incolae*. Oltre a ciò, in quanto residenti non muniti della cittadinanza locale ma aventi il proprio *domicilium* presso la comunità¹¹, gli *incolae*

⁵ Così Koch, *Gesellschaft* (n. 2) 208. Tuttavia, è stato proposto più volte di postdatare la promozione a colonia romana anche fino al 27 a.C., preceduta possibilmente da una fase più o meno transitoria caratterizzata dallo *ius Latii*: cf. M. C. de la Escosura Balbás, *Epigrafía y onomástica en la colonia latina de Carthago Nova*, Gerión 36 (2018) 427–462, partic. 430–432 per le proposte precedenti in merito.

⁶ Questo tipo di *conventus* risulta spesso dotato di identità giuridica propria rispetto alla comunità in cui si formava ma vi si rapportava dinamicamente: una recente messa a punto su *cives Romani consistentes* presso comunità provinciali, popolazione locale e altri *conventus* è quella di M. Bourigault, *Les droits des autres. Les cives Romani consistentes*, in: A. Maffi, L. Gagliardi (edd.), *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Sankt Augustin 2011, 78–87. Cf. Portillo Martin, *Incolae* (n. 3) 42–43; L. Gagliardi, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici I. La classificazione degli incolae*, Milano 2006, 47–50. Un'ampia raccolta documentaria, seppur non aggiornata, si trova in E. Kornemann, *De civibus Romanis in provinciis imperii consistentibus*, Berlin 1892, 97–114.

⁷ Si rimanda all'immagine disponibile sull'EDH: <https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/foto/F012601> (consultato il 30/04/2019).

⁸ Significativa è la menzione di liberti e liberte di *coloni* ed *incolae* nella *lex libitinaria* di Pozzuoli, III, ll. 5–6: *si controversia erit colonus qui sit a[ut] incola ... aut eorum cuius libertus] / libertave aut concubina eorumve cuius ...* Per la giustificata restituzione del testo, cf. F. Hinard, J. Ch. Dumont (edd.), *Libilitina. Pompes funèbres et supplices en Campanie à l'époque d'Auguste*, Paris 2003, 20 e 78.

⁹ Cf. a riguardo G. Fabre, *Libertus. Recherches sur les rapports patron-affranchi à la fin de la république romaine*, Roma 1981, 131–135 e 138–141; O. Licandro, *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino 2004, 353–356; Gagliardi, *Mobilità* (n. 6) 464–467; M. L. López Huguet, *Domicilium liberti. Precisiones sobre una supuesta limitación de la libertad domiciliaria* SDHI 78 (2012) 221–253, con ampia discussione della bibliografia precedente.

¹⁰ Anche per questa ragione non si può accettare il parere di N. Mackie, *Local administration in Roman Spain, A.D. 14–212*, 48 n. 4, secondo cui la menzione dei *libertini* in *CIL II* 3419 proverebbe che i liberti fossero inclusi nella cittadinanza locale delle comunità in Spagna.

¹¹ Per la definizione di *incola* in relazione al concetto di *domicilium* si vedano le analisi di Gagliardi, *Mobilità* (n. 6) 329–346; O. Licandro, *Domicilium e incolae tra repubblica e principato*, in: R. Compatangelo-Soussignan, Ch.-G.

formavano insieme ai cittadini locali — individuati di volta in volta come *coloni, municipes* o *cives* — un’entità binomiale che in diversi testi epigrafici indicava la comunità costituita nel suo complesso dal corpo residente¹². Dal punto di vista giuridico, gli *incolae* costituivano solitamente un gruppo di per sé definito e a sé stante rispetto ad altri: considerazioni analoghe sono state proposte in ordine alla dibattuta questione della qualificazione degli *incolae* come *contributi*, nella *lex Ursonensis* (cap. 103: *colon(os) / incolasque contributos*), distinguendoli in due categorie di persone a sé stanti; L. Gagliardi¹³ ha sostenuto in particolare l’entità autonoma della locuzione *colonos incolasque* rispetto a quanto segue nel testo in asindeto, sulla base del confronto con il cap. 126 della *lex*. Conviene certo ribadire la complessità del dibattito sugli *incolae contributi*¹⁴, come anche la particolare tipologia documentaria della *lex* di *Urso*; ad ogni modo, la soluzione esplicativa appena ricordata e gli argomenti presentati sopra possono portare a considerare *incolae* e *libertini* come due entità distinte, che si ammetta o meno una integrazione di *et* a separarli. D’altra parte, va ricordata l’unica altra attestazione, probabilmente di età augustea, di *coloni et incolae a Carthago Nova*, senza coinvolgimento di altre categorie di popolazione, in *AE* 2009, 631¹⁵: se ciò rappresenta, da una parte, una conferma dell’entità autonoma degli *incolae* associati ai *coloni*, dall’altra prova l’eccezionalità (ovvero la problematicità) della presenza di *libertini* nel pur frammentario contesto di *CIL* II 3419.

È quindi necessario cercare di valutare il ruolo di *libertini* rispetto a *coloni* ed *incolae*. Mentre torneremo più avanti sulla possibile accezione qualificativa di *libertini*, in prima istanza si possono considerare le tre entità in questione come concettualmente distinte e poste sul medesimo piano in quanto dedicanti. Ciò porterebbe all’identificazione dei *libertini* come un’associazione

Schwentzel (edd.), *Étrangers dans la cité romaine. Actes du Colloque de Valenciennes (14–15 octobre 2005) ‘Habiter une autre patrie’*. Des *incolae* de la République aux peuples fédérés du Bas-Empire, Rennes 2007, 43–76. Cf. il lavoro di Licandro, *Domicilium habere* (n. 9) con approfondita discussione delle fonti giuridiche letterarie.

¹² Cf. l’analisi di Gagliardi, *Mobilità* (n. 6) 5–110, fondamentale per la definizione giuridica di *incola* rispetto ai cittadini locali e ad altre categorie di persone nelle comunità dell’Occidente romano; cf. la raccolta documentaria in J. F. Rodríguez Neila, *La situación socio-política de los incolae en el mundo romano* MHA 2 (1978) 147–169, 148; Portillo Martín, *Incolae* (n. 3) 17–23; sul tema, anche G. Poma, *Ius incolatus*, in: S. Bianchetti (ed.), *Ποίκιλμα. Studi in onore di Michele R. Cataudella in occasione del 60° compleanno*, La Spezia 2001, 1049–1060, 1057–1058. In generale, cf. il recente inquadramento di M. A. Novillo López, *Emigrantes en el mundo romano. Algunas precisiones sobre el término incola*, ETF(hist) 25 (2012) 415–422. Il legame e l’interazione degli *incolae* con il corpo sociale della città, ad esempio nelle distribuzioni di liberalità è evidenziato da Rodríguez Neila, *Situación* (n. 12) 155–159 e 163; S. Benoist, *Coloni et incolae, vingt ans après*, in: E. Lo Cascio et alii (edd.), *The impact of mobility and migration in the Roman Empire. Proceedings of the twelfth workshop of the international network impact of Empire (Rome, June 17–19, 2015)*, Leiden–Boston (Mass.) 2017, 205–221, 214–219. Riguardo al rapporto tra *coloni* ed *incolae* (in particolare indigeni del territorio), cf. A. Chastagnol, *Coloni et incolae. Note sur les différenciations sociales à l’intérieur des colonies romaines de peuplement dans les provinces de l’Occident (1^{er} siècle av. J.-C. – 1^{er} siècle ap. J.-C.)*, in: A. Chastagnol, S. Demougin, C. Lepelley (edd.), *Splendidissima civitas. Études d’histoire romaine en hommage à François Jacques*, Paris 1996, 13–25; G. Poma, *Incolae. Alcune osservazioni*, RSA 28 (1998) 135–147, 139–143.

¹³ Gagliardi, *Mobilità* (n. 6) 320–327, con bibliografia precedente.

¹⁴ Per la distinzione giuridica e concettuale di *incolae* e *contributi* nella *lex* di *Urso*, cf. U. Laffi, *Adtributio e contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano*, Pisa 1966, 128–131. Come osservato da Gagliardi, *Mobilità* (n. 6) 320–327, risulta improbabile che solo certi *incolae contributi* condividessero gli obblighi militari dei *coloni*; va detto però che diversi studiosi riconoscono come tale la locuzione *incolae contributi*: a titolo esemplificativo, cf. Rodríguez Neila, *Situación* (n. 12) 152; E. García Fernández, *Incolae contributi y la lex Ursonensis*, SHHA 15 (1997) 171–180; Licandro, *Domicilium e incolae* (n. 11) 69–71; seppur dubitativamente, così anche Chastagnol, *Coloni* (n. 12) 18–19; Poma, *Ius* (n. 12) 1059–1060.

¹⁵ *C(aio) Laetilio M(arci) f(ilio) / pontif(ici) aed(ili) Ilv[ir(o)] / et Ilvir(o) quinq(uennali) / coloni et incolae / post mortem*, con datazione basata sul gentilizio *Lentilius*: cf. Abascal Palazón, *Pedestal* (n. 3) 104–110.

di individui di condizione libertina presso la comunità, oppure a definire il rapporto tra questo gruppo e la comunità proprio in funzione delle altre due categorie di *coloni* e *incolae*.

Considerando la prima di queste due linee percorribili, va osservato anzitutto che difficilmente i *libertini* nel documento considerato potevano essere liberti di un individuo commemorato nell'epigrafe: benché si trovi attestazione di dedica da parte di *municipes* e *lib(erti)* dell'onorato¹⁶, *libertini* sembra rinviare a determinate implicazioni di carattere istituzionale, come risulta dalla sua accezione giuridica in relazione agli *honores quos libertini gerere potuerunt*, presso il *municipium Suelitanum in Baetica*¹⁷. In CIL II 3419 andrà piuttosto valutata la presenza di una aggregazione di liberti, nella misura in cui essi costituivano una compagine particolare nel mondo romano, sia a livello sociale che giuridico: non è necessario soffermarsi sulla nota condizione peculiare del libero in generale, né sulle limitazioni dei diritti politici presenti anche prima dell'apposita legislazione di età augustea e della *lex Visellia de libertinis* del 24 d.C.¹⁸ Inoltre, era notevole la presenza dei liberti nelle società cittadine in pieno rigoglio economico, quali *Carthago Nova* tra I secolo a.C. e inizio del I d.C.¹⁹

In diverse località esistevano associazioni collegiali di liberti individuate come *corpora* o *collegia* di liberti e schiavi pubblici²⁰, o quali i *collegia libertinorum* attestati a *Brigetio* in

¹⁶ Così in CIL XIII 6853 (*Germania Superior*) e forse nella lacunosa CIL VIII 5704 (*Numidia*).

¹⁷ CIL II 1944, a proposito degli onori ricevuti da un *sevir Augustalis*. In questa sede, *libertini* è inteso nell'accezione generale di liberti di cittadini romani o di diritto latino (su questi ultimi, Gai. Inst. I, 12 e Lex Irnit. 28 e 97; cf. F. Lamberti, *Tabulae Irnitanae. Municipalità e ius romanorum*, Napoli 1993, 54–57). Anche sulla base del documento da *Suel*, non sembra riguardare il contenuto della presente analisi la proposta di intendere *libertini* nel senso di *nouveaux citoyens* (o *de fraîche date*), avanzata da J. Cels-Saint-Hilaire, *Les libertini, des mots et des choses*, DHA 11 (1985) 331–379; Cels-Saint-Hilaire, *Le sens du mot libertinus, i. Quelques réflexions*, Latomus 61 (2002) 285–294, partic. 289–294; a questi studi si rimanda anche in merito alla non dimostrabilità della corrispondenza tra *libertinus* e il figlio del libero.

¹⁸ Di riferimento sono i lavori di S. Tregiari, *Roman freedmen during the Late Republic*, Oxford 1969, partic. 37–86 e 162–168; H. Mouritsen, *The freedman in the Roman World*, Cambridge 2011; cf. anche le considerazioni di H. Pavis d'Escurac, *Affranchis et citoyenneté. Les effets juridiques de l'affranchissement sous le Haut-Empire*, Ktema 6 (1981) 181–192, 186–192. Sulla carriera politica aperta ai liberti in certi contesti provinciali, come ad *Urso* (Lex. Urson. 105), cf. le riserve di Mouritsen, *Freedman* (n. 18) 75, ma anche le diverse conclusioni a cui porta l'analisi di A. Coles, *Between patronage and prejudice. Freedmen magistrates in the late Roman Republic and Empire*, TAPhA 147 (2017) 179–208. Riguardo alle limitazioni che in età imperiale sembrano aver continuato a riguardare i figli dei liberti, cf. A. Földi, *Esquisse historique sur la condition des descendants d'affranchis en droit public romain sous l'empire*, Fundamina 11 (2005) 92–108; un quadro diverso emerge dall'approccio alla questione seguito da Mouritsen, *Freedman* (n. 18) 251–252 e 261–278.

¹⁹ Si vedano le osservazioni di F. Beltrán Lloris, *Libertos y cultura epigráfica en la Hispania republicana*, in: F. Marco Simon, F. Pina Polo, J. Remesal Rodríguez (edd.), *Vivir in tierra extraña*, Barcelona 2004, 151–175, 172–174; M. Koch, *Noch einmal. Die 'grossen Familien' in Carthago Nova*, Madrider Mitteilungen 50 (2009) 158–171, 167–171.

²⁰ Un'organizzazione in *collegium* è esplicitamente attestata a *Venafrum* (CIL X 4856). Per diversi casi, cf. J. P. Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains I–IV*, Louvain 1895–1900, IV 176–177; C. Bruun, *La familia publica a Ostia antica*, in: M. L. Caldelli, G. L. Gregori, S. Orlandi (edd.), *Epigrafia 2006. Atti della XIV^e rencontre sur l'épigraphie in onore di Silvio Panciera con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori*, Roma 2008, 537–556, 543–545; si potrebbero aggiungere anche dei *liberti publici* in AE 2014, 568, di lezione tuttavia incerta, da *Pax Julia in Lusitania*. Sulla *familia publica* e sul rapporto tra i suoi membri e la comunità a cui erano vincolati, cf. F. Luciani, *Cittadini come domini, cittadini come patroni. Rapporti tra servi publici e città prima e dopo la manomissione*, in: M. Dondin-Payre, N. Tran (edd.), *Esclaves et maîtres dans le monde romain. Expressions épigraphiques de leurs relations*, Roma 2016, 45–64. Un'interpretazione diversa del rapporto tra liberti pubblici e comunità, riproponendo per i primi la condizione di *Latinī Iuniani* anche in base al rifiuto della concezione dello *ius Latii* come diritto individuale, si trova in N. Spichenko, *El estatus legal del liberto municipal*, Gerión 36 (2018) 611–625; cf. però, sullo *ius Latii*, F. Russo, *Il problema dell'iscrizione di incolae, liberti, coloni e municipes nelle curiae delle città della Baetica romana tra criteri territoriali e requisiti giuridici*, SCO 64 (2018) 271–322, 283–285.

Pannonia o a *Praeneste*²¹, costituiti più probabilmente da liberti privati. Di un certo interesse è l'attestazione di un gruppo di *libertini* ricordato tra i beneficiari di un'opera evergetica a *Ficulea*, destinata, nell'ordine seguente, a *decuriones, seviri Augustales, incolae, libertini, iuvenes e pueri ingenuorum*²². Una distribuzione di benefici, ancora in Italia a *Carsulae* (*AE* 2000, 531), riguarda anzitutto *decuriones e populus*, poi *seviri, iuvenes e collegia* o forse *iuvenes collegiati*, infine *mulieres, matronae, libertini*. Poiché in questo contesto *libertini* indica probabilmente una categoria specifica della popolazione civica, pare che con *libertini* si indicasse una loro associazione, eventualmente un *collegium*²³, o una sezione della società locale. In questi casi, il piano istituzionale di riferimento è però quello dell'articolazione della società cittadina, in una maniera più specifica rispetto a quello delle denominazioni complessive di *coloni/municipes/cives et incolae*.

Se si prendono in considerazione anche le associazioni collegiali in generale²⁴, in diverse località italiche esse sono menzionate nell'ambito di elencazioni strutturate similmente a quelle appena ricordate per *Ficulea* e *Carsulae*²⁵. D'altra parte, l'interazione nelle dediche tra associazioni quali quelle professionali e raggruppamenti collettivi del carattere di *coloni* o *incolae*²⁶ trova un numero esiguo di attestazioni²⁷, quali l'azione di *incolae opificesq(ue)* in una dedica congiunta da *Sena Gallica*²⁸. Simile a questo caso potrebbe essere una dedica a cui partecipano *sectores materiarum Aquileienses et incolae*, dove pare più agevole riferire *Aquileienses* ai *sectores* stessi, piuttosto che riconoscervi la menzione separata dei *cives* di *Aquileia*²⁹; una terza possibilità è che gli autori della dedica fossero i *sectores* presso la città, che specificavano di essere in parte *Aquileienses*, in parte *incolae*³⁰. Alcune dediche congiunte ad opera di *cives* locali e di

²¹ Rispettivamente, *AE* 1984, 723 e *CIL* XIV 3015; cf. Bruun, *Familia* (n. 20) 544. Si possono aggiungere un *col(legium) lib(erorum)* del dio Silvano a Roma, in *CIL* VI 242; l'attestazione di un *princeps libertinorum* a Pompei, secondo l'interpretazione di M. S. Ginsburg, *Princeps Libertinorum*, TAPhA 65 (1934) 198–206.

²² Cf., per i diversi esemplari e frammenti del testo in questione, I. Di Stefano Manzella, *Accensi velati consulibus apparentes ad sacra. Proposta per la soluzione di un problema dibattuto*, ZPE 101 (1994) 261–279.

²³ Anche per questo caso vale quanto osservato da N. Tran, *Les membres des associations romaines. Le rang social des collegiati en Italie et en Gaules sous le Haut-Empire*, Roma 2006, 8–9, riguardo al rapporto tra la menzione al plurale di un gruppo professionale e la sua eventuale organizzazione in *collegium*.

²⁴ Oltre all'opera di Waltzing, *Étude* (n. 20) partic. I 162–181, per una trattazione approfondita della complessità del rapporto tra le associazioni (non solo collegiali) e la comunità cf. Tran, *Membres* (n. 23) 211–369.

²⁵ Alcuni esempi in *CIL* X 451; XI 4589; XI 6053; XI 6071; *AE* 2000 533. Significative anche le elencazioni presenti in Q. Cic. *Comm. pet.* 3 e 30. Per altri casi cf. Waltzing, *Étude* (n. 20) IV 570–574.

²⁶ Relativamente alle dediche ad opera di *collegia*, una raccolta documentaria comunque parziale, in quanto datata, si trova nell'ancora fondamentale lavoro di Waltzing, *Étude* (n. 20) IV 386–387 e 562–568.

²⁷ Poco significative sono le dediche ad opera di *collegia* e *vicani ad Ariminum* (*CIL* XI 377 379 e 418), riguardo a cui cf. Tran, *Membres* (n. 23) 270–272, o di *curiae universae et centonarii et subaediani* nei pressi di *Uthina*, in *Africa proconsularis* (*CIL* VIII 10523). Sulle *curiae universae*, attinenti alla realtà africana, cf. T. Kotula, *Populus in classes distributus in municipal curiae under the Early Empire*, Eos 100 (2013) 328–339 (= Eos 60 [1972] 115–128), 337. L'impossibilità di ricostruirne il contesto non permette di considerare *CIL* VIII 30, dall'*Africa Proconsularis*, riguardante un provvedimento di *ordo populusq(ue) Gigthenses* destinato *conferentibus et incolis* per un qualche merito non conservato nel testo superstite.

²⁸ *CIL* XI 6211.

²⁹ *CIL* V 815: *Silvano / sacram / sectores / materiarum / Aquileienses / et incolae / posuerunt / et mensam*. Per la prima soluzione propende Tran, *Membres* (n. 23) 291–292; per la seconda Gagliardi, *Mobilità* (n. 6) 65. Si considerino ad esempio le attestazioni di *navigularii Arelicenses* (*CIL* V 4015), o gli *scapharri Hispalenses* (*CIL* II 1180).

³⁰ La dedica a Silvano, divinità boschiva, potrebbe spiegare la partecipazione unicamente dei *sectores*, ma la sua importanza per tutta la comunità (cf. G. B. Brusin, *Inscriptiones Aquileiae I–III*, Udine 1991–1993, I 161) non permette comunque di escludere una partecipazione degli *incolae* nel loro complesso e di un'associazione professionale, come nel caso di *CIL* XI 6211; qui, però, l'iniziativa degli *incolae*, a cui si associano gli *opifices*, risulta più chiaramente dall'ordine con cui sono menzionati i dedicanti.

raggruppamenti di individui a vario titolo sono quelle a nome di *cives et commanipuli* di un legionario ad *Aquileia*³¹, o di *cives / et conf[ratres]* a *Tarraco*, stando alla più recente lezione proposta da G. Alföldy³².

Questi documenti testimoniano un coinvolgimento più specifico rispetto a quello della comunità raccolta nella denominazione complessiva di cittadini e *incolae*. Quanto alle dediche da parte di *incolae* e un'associazione professionale in particolare, esse collimano con lo stretto rapporto tra chi si trasferiva in una comunità da altri luoghi (anche come *incola*) e le associazioni locali³³, come anche con la presenza di *incolae* nella lista di varie componenti della comunità a *Ficulea*. Quando una liberalità era destinata anche ai *coloni* o ai *municipes*, l'elencazione dei beneficiari faceva però riferimento a una definizione della comunità più generale, menzionando spesso soltanto i *coloni/municipes/cives* e gli *incolae*³⁴, o associandoli ai *decuriones* e ai *seviri Augustales*³⁵. Nondimeno, in *Baetica*, a *Nescania*, si trova il caso di una liberalità destinata *decurionibus* e *civibus atque incolis item servis stationariis*: è possibile che questi ultimi fossero un corpo di schiavi che operava a livello locale, in qualche modo integrato nella vita cittadina³⁶, per quanto la loro identificazione rimanga controversa³⁷. Ad ogni modo, essi erano ricordati a parte rispetto ai precedenti *cives atque incolae* di *Nescania* non solo per via della destinazione particolare della distribuzione, ma anche perché non rientravano tra i gruppi precedenti. Concludendo su questo punto, una dedica congiunta da parte dei *coloni et incolae* di *Carthago Nova* e di un'associazione locale di liberti risulterebbe alquanto insolita; si dovrà tuttavia constatare lo stesso carattere inconsueto del testo di *CIL II* 3419, specialmente alla luce del già menzionato documento *AE* 2009, 631.

È opportuno considerare ora la seconda delle due linee che abbiamo proposto inizialmente per identificare i nostri *libertini*: se *coloni* ed *incolae* rappresentavano categorie definite in funzione della loro posizione giuridica rispetto alla comunità nel suo complesso, in base allo stesso criterio i *libertini* potevano allora esserne distinti in quanto non compresi in tali categorie. Senz'altro non vi erano solo i cittadini e gli *incolae* a rientrare in qualche modo nell'orizzonte istituzionale di una comunità romana, e ai fini della discussione in corso è interessante la ricorrente presenza, nel materiale epigrafico, di gruppi *altri* rispetto al corpo residente dei *cives et incolae*, quali i *peregrini* e gli *hospites e adventores*³⁸.

³¹ *CIL V* 893, databile ad epoca tarda, tra fine del III secolo e inizio del IV d.C. (cf. *AE* 2014, 484).

³² G. Alföldy, *Errores Tarragonenses. Iscrizioni mal integrate, mal lette, mal incise*, in: M. G. Angeli Bertinelli, A. Donati (edd.), *Misurare il tempo, misurare lo spazio. Atti del Colloquio AIEGL. Borghesi, 2005*, Faenza 2006, 441–454, 448–449, diversamente dalla precedente proposta di *c/o]mm[il(itoni)] / et cont[ubernali* in G. Alföldy, *Epigraphica Hispanica XII. Eine neue Inschrift aus Tarraco: dispensator census Sarmatici oder discens armaturae?*, *ZPE* 87 (1991) 163–167, 165.

³³ Cf. Tran, *Membres* (n. 23) 285–294.

³⁴ Alcuni esempi sono *CIL II* 2100; II 5489; II 5 1330; IX 2252; XI 5693; XI 5371; XII 4333; XII 4189; *AE* 1958, 39.

³⁵ *CIL IX* 22; *AE* 1948, 84; 1982, 312; in un contesto diverso, cf. anche *CIL X* 5808. In questo tipo di formulazione, si può trovare menzionata la *plebs* in luogo dei *cives*: *CIL II* 1276. Cf. già le osservazioni di F. J. Lomas Salomonte, *De la condicion social de los incolae con especial referencia a Hispania*, *Habis* 18–19 (1987–1988) 383–395, 393–394.

³⁶ *CIL II* 2011. Cf. A. M. Canto, *Una familia bética. Los Fabii Fabiani*, *Habis* 9 (1978) 293–310, 306–308; S. Ordóñez Agulla, *Cuestiones en torno a Singilia Barba*, *Habis* 18–19 (1987–1988) 319–344, 326–327.

³⁷ Cf. C. J. Fuhrmann, *Policing the Roman Empire. Soldiers, administration, and public order*, New York 2012, 207 n. 21.

³⁸ Chiara è la formulazione di Poma, *Ius* (n. 12) 1053. Che non diventasse *incola* chiunque si stabilisse in una città, è chiarito dalle fonti giuridiche letterarie: cf. E. Todisco, *L'immigrato e la comunità cittadina: una riflessione sulle dinamiche di integrazione*, in: M. Pani (ed.), *Storia romana e storia moderna*, Bari 2005, 133–155, 139–143. Un procedimento specifico per acquisire l'*incolato* è attestato a *Obulco*, in *Baetica*, da un libero che era *incola ex decreto decurionum* (*CIL II* 2135): per questa interpretazione cf. H. Pavie d'Escurac, *Origo et résidence dans le monde du*

A proposito dei primi, in un'iscrizione dai pressi di *Neapolis* in *Histria* l'utilizzo gratuito dei bagni pubblici veniva offerto *colonis*, *incolis*, *peregrinis* (*CIL* V 376)³⁹. In questo tipo di situazione, i terzi vengono identificati da L. Gagliardi⁴⁰, con argomenti convincenti, come individui di passaggio o comunque soggiornanti (purché non domiciliati) nella colonia; ciò vale sia che si considerino i *peregrini* come sprovvisti della cittadinanza romana, oppure solamente di quella locale⁴¹. Anche gli *hospites*, o gli *adventores* che soggiornavano per un tempo limitato presso una comunità, sono spesso registrati come destinatari di qualche beneficio di seguito ai *municipes* o *coloni*⁴². La menzione di queste categorie di persone, afferenti ad una realtà esterna alla comunità ma in un qualche modo ad essa partecipi, ricorre in modo formulare in posizione successiva ai cittadini e agli *incolae* locali⁴³. Come in questi casi si trova una sequenza ordinata, dove alle categorie di persone estranee rispetto a *coloni* ed *incolae* pertiene una posizione ad essi successiva, l'omologa sequenza nel caso dei nostri *libertini* può denotare la loro estraneità rispetto alle tipologie identificative che precedono.

Per dar conto di questa situazione, non sembra opportuno ricercare una classe di *libertini* di *Carthago Nova* esclusi dal corpo civico. Non porta a tali conclusioni il fatto che in alcune città in Spagna ai *libertini* spettassero misure restrittive in materia elettorale, come prova l'attestazione di una circoscrizione elettorale apposita (*curia libertinorum*) in una comunità della *Baetica*, nei pressi di Maguilla (*AE* 2009, 582). Questa differenziazione, infatti, opera comunque all'interno dell'orizzonte del corpo cittadino locale, mentre quanto disposto dalla *lex Malacitana* (cap. 53), in ordine alla possibilità per gli *incolae qui cives Romani Latinive cives erunt* di votare in una *curia* estratta a sorte, non induce ad una qualche equiparazione tra *libertini* e *incolae*, poiché soltanto una classe particolare di *incolae* era presa in considerazione in quanto capace di relazionarsi al corpo civico⁴⁴.

Andrà quindi considerata la possibilità che i *libertini* fossero in una posizione in qualche modo analoga a quella riscontrabile per *peregrini* o *hospites* ed *adventores*, rientrando nella nozione generale di *consistentes*, e in particolare senza essere *incolae* nella località ospitante⁴⁵. Similmente

commerce sous le Haut-Empire, Ktema 13 (1988) 57–68, 64 (con altri documenti utili); Gagliardi, *Mobilità* (n. 6) 402–404; Licandro, *Domicilium e incolae* (n. 11) 63–64.

³⁹ Si potrebbe aggiungere *CIL* XII 4444 da Narbona (*coloni* et *peregrini*), se non fosse per le problematiche poste dalla sua frammentarietà, insieme alla mancata menzione di *incolae* insieme a *coloni*.

⁴⁰ Gagliardi, *Mobilità* (n. 6) 105–107, diversamente da Chastagnol, *Coloni* (n. 12) 15; Poma, *Incolae* (n. 12) 143 a proposito di *CIL* XII 4444.

⁴¹ Secondo Gagliardi, *Mobilità* (n. 6) 107 e 109 il termine *peregrini* non poteva indicare individui non appartenenti al corpo civico locali, ma soltanto individui non romani; che *peregrinus* potesse anche essere, dal punto di vista della comunità provinciale, colui che non vi faceva parte al di là della sua *origo*, è sostenuto da Pavis d'Escurac, *Origo* (n. 38) 59–60; M. Frere, S. Fulford, *The Collegium Peregrinorum at Silchester*, *Britannia* 33 (2002) 167–175, partic. 171–172 (anche su *CIL* V 376); Tran, *Membres* (n. 23) 292; Lavan, *Slaves* (n. 41) 32–35 (33, n. 34 su *CIL* V 376) con relativa documentazione, la cui discussione non può rientrare nell'oggetto del presente contributo.

⁴² In Italia offrono riscontri significativi, già dal I secolo a.C., *CIL* V 6668; IX 5074 (cf. 5075); XI 6167; XIV 2979 (cf. 2978); cf. inoltre *Lex Urson.* 126. Sulla relazione tra *incolae*, *hospites* e *adventores*, cf. Gagliardi, *Mobilità* (n. 6) 75–80; Licandro, *Domicilium e incolae* (n. 11) 54–58.

⁴³ La non rilevanza, per la nostra analisi, di una attestazione di *peregrini incolae* (*AE* 2002, 1115) è dimostrata da P. Le Roux, *Peregrini incolae*, ZPE 154 (2005) 261–266.

⁴⁴ Per la discussione di questi casi e del connesso sistema di ripartizione degli abitanti delle comunità provinciali in *Baetica*, cf. ora l'ampia disamina di Russo, *Problema* (n. 20).

⁴⁵ Questa possibilità è contemplata chiaramente da Ulpiano (*Dig.* 5, 1, 19, 2): *at si quo constitit, non dico iure domicilii, sed tabernulam pergulam horreum armarium officinam conduxit ibique distraxit egit: defendere se eo loci debet*.

ai gruppi di individui estranei al corpo residente locale a cui si è appena accennato, la presenza a *Carthago Nova* di un numero ragguardevole di liberti non domiciliati, tale da giustificare la loro visibilità in *CIL II* 3419, doveva essere legata all'esercizio di attività economiche. Una significativa modalità di coinvolgimento dei liberti nella realtà economica di *Carthago Nova* già in epoca repubblicana⁴⁶ è rintracciabile attraverso i noti documenti *CIL II* 3433 e 3434⁴⁷, testimonianti l'attività di vari liberti, insieme ad alcuni *ingenui* e *servi*, in qualità di *magistri* di associazioni collegiali⁴⁸. Tali *magistri* risultano infatti vincolati in più di un caso a famiglie di provenienza italica, soprattutto in *CIL II* 3434, come suggerisce l'onomastica di più *liberti* e *servi*⁴⁹. Proprio in relazione alla provenienza italica di molte famiglie coinvolte nel settore commerciale ed estrattivo in Spagna, viene riconosciuta la pertinenza dei liberti a questo ambito economico⁵⁰; ad esempio, uno dei *servi* che in *CIL II* 3433 figura come *magister* appartiene alla famiglia italica dei *Pontilieni*, solidamente presente nell'attività mineraria di *Carthago Nova*⁵¹. Del resto, è stato sostenuto che diversi *collegia* a *Carthago Nova* avessero la funzione di integrare degli emigrati italici di condizione personale differente⁵².

Risulta dunque plausibile che nella colonia fossero presenti dei liberti di certi *negociatores* che non vi erano domiciliati⁵³, e che i liberti ne gestissero l'attività, o che talvolta fossero essi stessi

Una discussione di riferimento della documentazione e degli studi moderni sui *consistentes* si trova in Gagliardi, *Mobilità* (n. 6) 434–445, anche sul fatto che tutti gli *incolae* trasferiti presso comunità romane rientrassero tra i *consistentes*, ma non viceversa; cf. Portillo Martin, *Incolae* (n. 3) 43–46 (in dubbio sulla distinzione tra *consistentes* e *incolae*); Pavis d'Escurac, *Origo* (n. 38) 62–65 e 67, la quale considera i *consistentes* come domiciliati presso la comunità, ma li distingue dagli *incolae*; W. Van Andringa, *Cités et communautés d'expatriés installées dans l'Empire romain. Le cas des cives Romani consistentes*, in: N. Belayche, S. C. Mimouni (edd.), *Les communautés religieuses dans le monde gréco-romain. Essais de définition*, Turnhout 2003, 49–60, 53–54 e 58–59; Licandro, *Domicilium habere* (n. 9) 143–144, d'accordo con Pavis d'Escurac sul domicilio dei *consistentes*, ma non per tutti i casi; Bourigault, *Droits* (n. 6) 80 e 81.

⁴⁶ Per la documentazione relativa ai liberti, cf. ora L. Hernández Guerra, *Inscripciones romanas de libertos hispanos*, Valladolid 2016, 12–16; de la Escosura Balbás, *Epigrafía* (n. 5) 438–443.

⁴⁷ Abascal Palazón, Ramallo Asensio, *Ciudad* (n. 1) nn° 217 e 1; B. Díaz Ariño, *Epigrafía latina republicana de Hispania*, Barcelona 2008, nn° 50 e 10 (cf. anche nn° 52, 62, 105 per casi analoghi).

⁴⁸ Così D'Ors, *Epigrafía jurídica de la España romana*, Madrid 1953, 383; H. Schulze-Oben, *Freigelassene in den Städten des römischen Hispanien. Juristische, wirtschaftliche und soziale Stellung nach dem Zeugnis der Inschriften*, Bonn 1989, 175–176, che ritiene si trattasse, nel primo caso, di un *collegium* della *plebs urbana*; B. Díaz Ariño, *Heische Magistreis. aproximación a los collegia de la Hispania republicana a través de sus paralelos italianos y delios*, Gerión 22 (2004) 447–478, 468–469; Díaz Ariño, *Epigrafía* (n. 47) 100. Diversamente, G. Alföldy, *Tarraco*, Tarragona 1991, 31 riconosce nei *magistri* dei magistrati amministrativi della comunità. Per una messa a punto sui *collegia* in Spagna e sulla partecipazione dei liberti, cf. Schulze-Oben, *Freigelassene* (n. 48) 173–194; Díaz Ariño, *Magistreis* (n. 48) per il periodo repubblicano; Beltrán Lloris, *Libertos* (n. 19) 161–164; L. Hernández Guerra, *Los libertos de la Hispania Romana. Situación jurídica, promoción social y modos de vida*, Salamanca 2013, 82–84.

⁴⁹ Cf. Díaz Ariño, *Epigrafía* (n. 47) 100, con relativi riferimenti; de la Escosura Balbás, *Epigrafía* (n. 5) 441–442. L'origine dei liberti e dei loro patroni nei documenti dalla Spagna repubblicana è trattata da Beltrán Lloris, *Libertos* (n. 19) 152–160; Hernández Guerra, *Libertos* (n. 48) 26–27 e 44–46; Hernández Guerra, *Inscripciones* (n. 46) 51–55; per le variazioni onomastiche a *Carthago Nova* cf. Koch, *Gesellschaft* (n. 2) 201–215.

⁵⁰ Su questo aspetto cf. C. Domergue, *Les mines de la Péninsule ibérique dans l'antiquité romaine*, Roma 1990, 321–330; Díaz Ariño, *Magistreis* (n. 48) 465–469; B. Díaz Ariño, J. A. Antolinos Marín, *The organisation of mining and metal production in Carthago Nova between the Late Republic and Early Empire*, Athenaeum 101 (2013) 535–553, partic. 543–545; Hernández Guerra, *Libertos* (n. 48) 80–81; de la Escosura Balbás, *Epigrafía* (n. 5) 440–441.

⁵¹ A questo riguardo, cf. Domergue, *Mines* (n. 50) 322–325 e 327; M. A. Barreda Pascual, *Algunos únicas de la epigrafía republicana de Hispania*, in: *XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina. Roma, 18–24 settembre 1997. Atti*, Roma 1999, 451–463, 451–458.

⁵² Cf. Beltrán Lloris, *Libertos* (n. 19) 163–164.

⁵³ Domergue, *Mines* (n. 50) 325–326 esplicita chiaramente questa possibilità. Rilevante l'informazione fornita da Caes. *civ.* I, 86, 3 riguardo a certi uomini dell'esercito pompeiano (*ii qui habeant domicilium aut possessionem in*

ad esercitarla⁵⁴. Il mancato domicilio poteva dipendere dal fatto che a questi liberti convenisse risiedere in città senza eleggervi il proprio domicilio⁵⁵ — che fosse rimasto lo stesso dei loro patroni o meno⁵⁶ —, o che essi fossero portati a non spostare la residenza nel rispetto dell'interesse dei loro patroni⁵⁷.

La ragione per cui tra i vari *consistentes* emergevano proprio i *libertini* andrebbe fatta nuovamente risalire all'esistenza di una qualche forma particolare di aggregazione. A proposito dei presunti *incolae libertini*, Koch suggeriva che fossero organizzati in maniera simile a quella dei *conventus civium Romanorum* costituiti da *cives Romani consistentes*, che solitamente si trovavano pur sempre presso comunità escluse dal diritto romano⁵⁸, ma si rapportavano al corpo civico locale in maniera attinente a quella proposta qui anche per i *libertini* di *CIL II 3419* rispetto ai *coloni et incolae* di *Carthago Nova*⁵⁹. Chiaramente, non poteva trattarsi di situazioni analoghe, a partire dallo status giuridico delle comunità in cui si stabilivano i *conventus c. R.* Ad ogni modo, l'esistenza di una forma organizzativa concettualmente distinta dal corpo residente locale potrebbe meglio dar conto, rispetto all'identificazione di un'associazione locale⁶⁰, di quella che in *CIL II 3419* pare una particolare capacità di interazione dei *libertini*. Essi parrebbero così paragonabili ad aggregazioni specifiche quali i *veterani* che affiancavano i *conventus c. R.* in alcune località della *Moesia Inferior*⁶¹.

Hispania): cf. P. Le Roux, *L'émigration italique en Citérieure et Lusitanie jusqu'à la mort de Néron*, in: F. Beltrán Lloris (ed.), *Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente*, Zaragoza 1995, 85–95, 91–92.

⁵⁴ Cf. l'analisi di Fabre, *Libertus* (n. 9) 343–352, nonostante la possibilità di un impegno in proprio sia segnalata da Domergue, *Mines* (n. 50) 325.

⁵⁵ Come nota Gagliardi, *Mobilità* (n. 6) 444, potevano esserci diverse ragioni alla base del mancato trasferimento del domicilio. All'obbligo ai *munera* (cf. *Dig.* 50, 1, 29; *Lex. Urson.* 98) può essere riconosciuta, almeno in riferimento al diritto romano di età classica, una funzione limitativa del principio della libertà di domicilio: in questo senso Todisco, *Immigrato* (n. 38) 136–137 e 143; Gagliardi, *Mobilità* (n. 6) 391–393 e 465–466. L'obbligo alla *munitio* riservato anche agli *incolae ad Urso* (*Lex Urson.* 98; cf. Gagliardi, *Mobilità* [n. 6] 40–43) denota la rilevanza dei *munera* locali anche per il periodo precedente: cf. Licandro, *Domicilium habere* (n. 9) 253–279.

⁵⁶ Con la manomissione il libero acquisiva lo stesso *domicilium* del patrono, ma poteva spostarlo successivamente: cf. Fabre, *Libertus* (n. 9) 131–135 e 138–141; Portillo Martin, *Incolae* (n. 3) 76–77; Gagliardi, *Mobilità* (n. 6) 464–474, anche in merito all'interpretazione di *Dig.* 50, 1, 6, 3 e 50, 1, 27pr e considerando inoltre il *domicilium* dei figli o liberti di liberti.

⁵⁷ Fabre, *Libertus* (n. 9) 138–141 nota come non fosse così frequente l'allontanamento dei liberti dai patroni. In merito all'*obsequium* che regolava il rapporto tra libero e patrono e al problema delle *operae*, cf. Fabre, *Libertus* (n. 9) 317–330; Gagliardi, *Mobilità* (n. 6) 475–477.

⁵⁸ Cf. Van Andringa, *Cités* (n. 45) 50–51 e 55–56; Gagliardi, *Mobilità* (n. 6) 433. Un *conventus civium Romanorum* (forse *incolae*) in una comunità di diritto latino, *Brigantio*, si trova in *CIL XII 94*, probabilmente di epoca antonina: cf. B. Rémy, F. Kayser, *Inscriptions latines des Alpes. Alpes Cottientes (versant français)*, in: E. Cimarosti, *Le iscrizioni di età romana sul versante italiano delle Alpes Cottiae*, Barcelona 2012, 555–612, 590–592.

⁵⁹ Vi sono diverse attestazioni di azioni congiunte del corpo civico locale e dei *cives Romani* (o anche *decuriones c. R.*) che vi risiedevano, detti anche Ρώμαῖοι οἱ πραγματευόμενοι (corrispondente a *cives Romani qui negotiantur*) nei preponderanti casi dalla parte orientale dell'area mediterranea. Sono di riferimento i casi citati da Van Andringa, *Cités* (n. 45) 55–57, come quelli dall'*Africa Proconsularis*, a *Mactaris* (*AE* 1966, 514) e *Thisiduo* (*CIL VIII 1269*), e l'associazione dei *paides* dei cittadini tespiesi, dei *paroikoi* e dei Ρώμαῖοι οἱ πραγματευόμενοι in Beozia (*IG VII 1862*, inizio del I secolo a.C.). Sulla classificazione delle categorie di popolazione in ambito grecofono, cf. Gagliardi, *Mobilità* (n. 6) 110–154.

⁶⁰ Come ha osservato Van Andringa, *Cités* (n. 45) 55, l'interazione tra *conventus c. R.* e la comunità ospitante riguardava «deux communautés civiques, outrepassant visiblement le comportement d'une structure collégiale classique»; cf. anche Bourigault, *Droits* (n. 6) 81–82. Ciò non deve portare a una rappresentazione indebitamente appiattita delle associazioni collegiali, la cui complessità organizzativa è per molti aspetti comparabile a quella dei *conventus c. R.*: cf. Waltzing, *Étude* (n. 20) I 357–425 e IV 285–369.

⁶¹ Per la documentazione relativa, cf. A. Avram, *Les ciues Romani consistentes de Scythie mineure: état de la question*, in Compatangelo-Soussignan, Schwentzel, *Étrangers* (n. 11) 91–109, partic. 97–99. Secondo Bourigault, *Droits* (n. 6) 84–

Come anche nel caso di questi *veterani*, però, l'alterità dei *conventus c. R.* nei confronti della comunità ospitante faceva capo ad un preciso orizzonte civico e giuridico, appunto quello della *civitas Romana*. Va posto allora il problema relativo a quelle situazioni dove tale criterio di distinzione non sussisteva, ovvero come fossero identificati (o si identificassero) dei cittadini romani che risiedevano in comunità di diritto romano diverse dalla loro sede di *origo* senza esservi *incolae*. Anche presso comunità di diritto romano⁶², spesso non è possibile fare distinzioni in merito alla provenienza e alla cittadinanza dei membri di associazioni di *consistentes*⁶³, laddove ancora meno praticabile è l'individuazione del loro domicilio. Se l'assenza di specificazioni può indicare che la provenienza di questi individui fosse varia anche per condizione giuridica, va notato contestualmente che molti di questi gruppi di *consistentes* trovavano piuttosto un elemento identificativo nello svolgimento di un'attività comune, soprattutto ma non solo di natura commerciale o produttiva⁶⁴.

Un elemento di identità sociale, altrettanto funzionale alle aggregazioni di questo tipo, poteva essere senz'altro la condizione libertina⁶⁵. Tale condizione recava però anche un contenuto giuridico specifico che, come a Maguilla portava alla marginalizzazione dei *libertini* in una *curia libertinorum*⁶⁶, a *Carthago Nova* era forse capace di specificare l'entità di un considerevole gruppo di *consistentes* occupati in attività diverse. Quanto al fatto che questi liberti partecipassero ad una dedica insieme a *coloni et incolae*, come si è detto, si potrebbe pensare ad una loro forma organizzativa con particolare rilevanza nei confronti della comunità locale⁶⁷, oppure ad una associazione occasionale di diversi liberti non domiciliati che avrebbero trovato nella loro condizione personale un elemento adatto a definire una categoria giuridica rapportabile alle due categorie di popolazione precedenti. Non essendoci noto il contesto della dedica, non è appropriato dilungarsi in congetture di questo tipo. È comunque il caso di sottolineare che se

⁶⁵ questi veterani formavano un gruppo differente rispetto al *conventus civium Romanorum*, benché i membri di entrambi fossero *cives Romani*.

⁶⁶ Per questo contesto si possono ricordare ad esempio gli *scapharii* e forse anche i *vinarii consistentes* ad *Hispalis* (rispettivamente, *CIL* II 1183 e *AE* 1987, 495), o numerose associazioni professionali (e.g. *centonarii consistentes* in *CIL* XIII 1961; XIII 1972) a *Lugudunum*.

⁶⁷ Poco significativi sono i casi del *collegium centonariorum Placentinorum consistentium Clastidi* (*CIL* V 7357) e del *collegium nautarum Veronensium Arilicae consistentium* (*CIL* V 4017), poiché le due comunità ospitanti erano integrate nel territorio delle città da cui provenivano i *consistentes*: cf. T. Mommsen, *Gesammelte Schriften VI* (Historische Schriften 3), Berlin 1910, 187; M. Tarpin, *Vici et pagi dans l'occident romain*, Roma 2002, 65, n. 53 su *Clastidium*. Diverse associazioni definite in base alla provenienza sono comunque attestate, e.g. gli *olearii ex Baetica* a Roma (*CIL* VI 1625b) o le diverse menzioni provenienti dal Piazzale delle Corporazioni ad Ostia (*CIL* XIV 4549), tra cui anche una *statio Sabratensium*: cf. l'analisi generale di K. Verboven, *Resident aliens and translocal merchant collegia in the Roman empire*, in: O. Hekster, T. Kaizer (edd.), *Frontiers in the Roman world. Proceedings of the ninth Workshop of the International Network Impact of Empire* (Durham, 16–19 April 2009), Leiden–Boston (Mass.) 2011, 335–348, partic. 339–342 sulla provenienza come base identificativa. Riguardo ai *collegia* nelle province romane, con ampia documentazione, cf. inoltre K. Verboven, *Les collèges et la romanisation dans les provinces occidentales*, in: M. Dondin-Payre, N. Tran (edd.), *Collegia. Le phénomène associatif dans l'Occident romain*, Bordeaux 2012, 13–46.

⁶⁸ Cf. Gagliardi, *Mobilità* (n. 6) 436–437, riguardo alle attestazioni di gruppi esplicitamente detti *consistentes*, per cui cf. anche gli esempi in Waltzing, *Étude* (n. 20) IV 553–555. Sull'identità professionale cf. H. Rougier, *L'identité professionnelle et l'expression du métier dans l'épigraphie portuaire occidentale: différents niveaux de codification* DHA 42 (2016) 103–121.

⁶⁹ Lo conferma l'esistenza stessa di *collegia libertinorum*.

⁷⁰ Cf. *supra*.

⁷¹ Non è da escludere che in tale associazione potessero rientrarvi anche dei liberti domiciliati: nel caso delle associazioni collegiali l'eterogeneità dei loro membri ne rivela, almeno nel particolare caso di *Lugudunum*, la labilità dei confini al di là della loro denominazione: cf. le osservazioni di Tran, *Membres* (n. 23) 275–285.

questi *libertini* erano distinti da *coloni et incolae*, ciò poteva essere dovuto alla loro posizione in qualche modo estranea rispetto al corpo residente di *Carthago Nova*.

Rispetto al discorso condotto fino a qui, ovvero che se *libertini* non poteva essere qualificativo di *incolae* indicava allora un'entità distinta che partecipava alla dedica, è opportuno considerare una terza possibilità. Accogliendo l'integrazione *inco[lae]* di *CIL II* 3419, il termine *libertini* potrebbe essere ancora considerato qualificativo, non dei soli *incolae* ma piuttosto di *coloni et incolae*⁶⁸. Il coinvolgimento di entrambe le categorie di persone rappresenterebbe una soluzione senz'altro coerente e più lineare di altre, da valutare anche in considerazione del già ricordato caso dei *sectores materiarum Aquileienses et incolae*⁶⁹. Qui, si potrebbe riconoscere la condizione di cittadini ed *incolae* di *Aquileia* come specificazione dell'entità dei *sectores* dedicanti; nel caso dei *coloni et incolae libertini*, sarebbe la condizione libertina a qualificare invece una parte dei *coloni* e degli *incolae*, che si associano in una dedica il cui contesto rimane sconosciuto. Considerando il quadro delineato in precedenza sui liberti a *Carthago Nova*, non sorprenderebbe una dedica ad opera di liberti che erano cittadini o *incolae* della città.

Anche in questo caso, andrà comunque segnalata l'eccezionalità della situazione proposta. Il carattere eventualmente indefinito o occasionale di questa associazione potrebbe giustificare il ricorso alla qualificazione dei *coloni* e degli *incolae* come *libertini*, e non viceversa, come si potrebbe proporre per i *sectores materiarum ad Aquileia*. D'altra parte, le interpretazioni considerate qui implicherebbero che tali categorie di popolazione non fossero concepite come internamente omogenee e che fossero suscettibili di ulteriore definizione, mentre è già stato fatto presente come in una parte consistente della documentazione gli *incolae* risultino un gruppo di persone di per sé definito, senza specificazioni particolari⁷⁰; lo stesso sembra potersi dire per i *coloni* menzionati collettivamente, come anche per le menzioni di *libertini* richiamate a proposito del loro ruolo nelle attestazioni epigrafiche valutate sopra. Quanto alla frequente ricorrenza formulare dell'entità binomiale *coloni et incolae* (anche a *Carthago Nova*, in *AE* 2009, 631), essa non porta a preferire che alla coppia si affiancasse agevolmente un terzo elemento indipendente⁷¹, come non depone nemmeno a favore della possibilità di una qualificazione di *coloni et incolae*. Si tratterebbe in ogni caso di una circostanza particolare e significativa per la considerazione di alcuni aspetti relativi alle categorie di popolazione cittadine: qualora *CIL II* 3419 non riportasse una forma di interazione tra la collettività dei *coloni et incolae* e una associazione basata sulla condizione personale dei suoi membri, il documento attesterebbe invece la qualificazione di una parte dell'insieme dei *coloni et incolae* ancora in base alla condizione personale libertina.

Pur ricordando, in conclusione, la mancanza attuale di attestazioni documentarie dirimenti, le considerazioni avanzate fin qui hanno portato in prima istanza a non individuare in *CIL II* 3419 due gruppi di dedicanti, ovvero i *coloni* e degli *incolae libertini*. Considerando i tre termini come entità

⁶⁸ Anche la dimensione leggermente maggiore delle lettere *libertini/- - /* rispetto al testo soprastante può essere un elemento a favore di questa possibilità; ringrazio il prof. C. Letta per avermi fatto considerare tale interpretazione, notando anche il dettaglio in questione.

⁶⁹ Cf. *supra*, nota 29.

⁷⁰ Ad esempio, alla menzione collettiva degli *incolae* non corrispondeva mai una specificazione dell'attività economica da essi svolta: cf. Gagliardi, *Mobilità* (n. 6) 438.

⁷¹ Non pare comunque inopportuno ricordare per la sua formulazione la liberalità destinata *civibus atque incolis item servis stationariis* in *CIL II* 2011, su cui cf. *supra* note 36–37.

concettualmente separate, risulterebbe singolare che un'associazione afferente alla realtà locale agisse in una dedica a fianco dei *coloni et incolae*; quindi si è anche proposto che i *libertini* provengessero da altre città senza essere *incolae* a *Carthago Nova*, e che in quanto tali interagissero con la comunità locale⁷². Valutando invece l'accezione qualificativa di *libertini*, pare più logico riferirlo non solo a *incolae*, bensì a *coloni et incolae*, ipotizzando che si trattasse di una associazione di *libertini* raggruppante sia quelli di *Carthago Nova*, sia quelli che vi dovevano essere *incolae*.

La discussione condotta in questa sede permette inoltre di evidenziare alcuni problemi in merito alla comprensione dei gruppi sociali e delle categorie di persone nelle realtà municipali e coloniarie: la caratterizzazione dal punto di vista giuridico di queste collettività risulta spesso definita, ma è forse possibile ravvisare una maggiore flessibilità in alcuni dei casi presi in causa; del resto, richiamando anche i casi di interazione tra *incolae* e associazioni professionali, si è visto come non sia semplice definire i limiti dell'interazione tra questi elementi, e su questo punto sarebbe opportuno riflettere. Un aspetto da segnalare è anche l'esistenza di associazioni basate sulla condizione personale dei loro membri nel quadro del diritto pubblico romano: un esempio meritevole di ulteriore discussione è quello dei *collegia peregrinorum*⁷³, i cui membri erano con tutta probabilità dei *consistentes* che trovavano un elemento identificativo nella loro condizione di *peregrini*. Presenti soprattutto nell'area geografica settentrionale dell'Impero⁷⁴, questi associati vengono considerati spesso come individui privi di cittadinanza locale, ma non necessariamente di quella romana⁷⁵. Questa interpretazione è, da una parte, senz'altro significativa per il discorso affrontato sopra sull'identificazione dei cittadini romani trasferiti presso altre città; dall'altra, proprio in ragione della sua incidenza sulla comprensione di tale questione, andrà anche confrontata con altre possibilità e casistiche simili, come alcune di quelle che si è brevemente cercato di valutare nello studio presentato qui.

Francesco Reali
Università di Pisa
f.reali4@studenti.unipi.it

⁷² Rimane difficoltoso rintracciare l'evoluzione costituzionale di *Carthago Nova* nella fase della promozione a colonia romana, come anche l'eventuale riorganizzazione di quello che era stato un *conventus civium Romanorum*, la cui presenza è per Koch, *Gesellschaft* (n. 2) 200 «unbedingt zu postulieren».

⁷³ Sarebbe interessante comprendere anche la natura dei *collegia o sodalicia urbanorum* documentati in Spagna (*CIL* II 2428; II 3244; cf. anche un'attestazione in greco in *Calcidica*: *AE* 1991, 1424), che secondo Rodríguez Neila, *Situación* (n. 12) 150 e 160 erano formati da *cives Romani* «extrahispanos».

⁷⁴ La restituzione del testo in *CIL* II 1163, [*colle/gi(i) pereg/rinorum*, da *Hispalis* in *Baetica*, è largamente ipotetica. Attestazioni meno controverse si trovano invece in contesti geograficamente e cronologicamente più distanti da quello considerato in questo contributo: cf. Frere, Fulford, *Collegium* (n. 41); Pavis d'Escurac, *Origo* (n. 38) 60–61; Verboven, *Aliens* (n. 63) 343.

⁷⁵ Cf. quanto già ricordato *supra*, nota 41.